

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 72° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1975

Presidenza del Vice Presidente SEGNANA

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Coordinamento:

« Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato » (1867):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1045, 1048, 1050  
MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 1046, 1048, 1050  
MAZZEI . . . . . 1046, 1047, 1048 e *passim*  
PATRINI . . . . . 1046, 1048  
ZUGNO . . . . . 1047, 1048, 1049 e *passim*

##### Discussione e rinvio:

« Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica » (1875):

PRESIDENTE . . . . . 1050, 1051, 1054 e *passim*  
ASSIRELLI . . . . . 1052  
BORSARI . . . . . 1054, 1055  
MARANGONI . . . . . 1052, 1053  
PATRINI, *relatore alla Commissione* . 1050, 1053  
1054 e *passim*  
PAZIENZA . . . . . 1051, 1055

*La seduta ha inizio alle ore 11,30.*

MARANGONI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Coordinamento del disegno di legge:

« Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato » (1867)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato », da noi approvato nella seduta del 12 febbraio con l'intesa di procedere al coordinamento del testo sulla base di alcune indicazioni che il Governo si era riservato di formulare.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (26 febbraio 1975)

Come ricorderete, decidemmo di suddividere in due commi, chiaramente distinti, il disposto del primo comma del nuovo testo dell'articolo 16-bis del regio decreto del 1923, nuovo testo contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge. Si è pertanto determinata l'esigenza di precisare se i successivi riferimenti debbano intendersi fatti al primo o al secondo dei due commi in cui risulta ora articolato il disposto della formulazione originaria del primo comma.

Prego il sottosegretario Mazzarrino di voler illustrare le proposte di coordinamento

**M A Z Z A R R I N O**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per maggior chiarezza, preciso che farò riferimento esclusivamente al nuovo testo degli articoli 16-bis e 16-ter del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, trascurando, cioè, il comma che fa da « cappello » nell'articolo 1 del disegno di legge. Ciò premesso, confermo la suddivisione in due parti del primo comma dell'articolo 16-bis: la cosa comporta, come conseguenza di carattere pratico, che l'aumento del 10 per cento previsto per le spese generali (copia, stampa, carta bollata e così via) non ha influenza sull'imposta di registro, anticipata dallo Stato. Resta così salvaguardato il principio informatore del provvedimento. Sul piano del coordinamento, a tale suddivisione consegue che occorre specificare nel corpo dell'articolo quali siano i riferimenti al primo e quali al secondo comma del nuovo testo.

Il primo coordinamento va fatto al terzo comma, sostituendo alle parole « al precedente comma » le altre: « al primo comma »

Il secondo, sotto forma di aggiunta, riguarda il quarto comma. In esso, dopo le parole iniziali: « Gli importi delle spese di cui al primo comma, aumentati del 10 per cento per spese generali », vanno inserite le altre: « nonché di quelle di cui al secondo comma ». Risulta così chiaro che l'aumento del 10 per cento per spese generali è riferito solo al primo comma mentre il riferimento al secondo comma puntualizza solo che le spese di registrazione dei contratti sono versate dal contribuente entro 5 giorni

dalla stipulazione sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e delle aziende autonome.

Si tratta quindi di una modifica al regime contabile della procedura di riscossione dell'imposta di registro che non tocca in alcun modo i profili sostanziali della sua disciplina.

In dipendenza delle modifiche indicate, occorrerebbe poi riformulare nel seguente modo il sesto comma: « In caso di ritardo nel versamento, l'importo delle spese da versare ai sensi del quarto comma è aumentato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine fissato dallo stesso quarto comma fino alla data dell'effettivo versamento sul conto corrente postale ».

**P A T R I N I**. Non si potrebbe evitare la ripetizione tra « versamento » e « versare »?

**M A Z Z E I**. La vera preoccupazione è, a mio avviso, non tanto di carattere formale, quanto sostanziale, poichè, con il nuovo testo del sesto comma, noi operiamo una modifica in senso contrario a quella cui si mira, cioè disponiamo il calcolo degli interessi legali anche sull'imposta di registro.

**M A Z Z A R R I N O**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, il riferimento al termine di cui al quarto comma sta proprio a separare la fase del pagamento del 10 per cento sulle spese generali da quella dell'imposta di registro.

**M A Z Z E I**. Secondo me, se questo è il risultato che si vuol raggiungere, non si deve modificare il sesto comma, cioè non si deve fare riferimento al quarto comma, in quanto in tale quarto comma richiamiamo anche le spese di registro con l'indicazione del termine per il relativo versamento. Siccome il sesto comma introduce l'istituto degli interessi, se in esso facciamo riferimento al quarto comma significa che gli interessi devono essere pagati e sulle spese generali e

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (26 febbraio 1975)

sull'imposta di registro. Inoltre, a parte il fatto che il credito relativo all'imposta di registro non è dell'Amministrazione contraente, bensì dell'Amministrazione finanziaria, esiste un'apposita legge che prevede il pagamento semestrale, se non ricordo male, del 3 per cento per interessi di mora. Ragione per cui, con la disposizione del sesto comma andremmo anche a ridurre la misura degli interessi in caso di ritardo nel versamento dell'imposta di registro. Imposta, ripeto, di cui è creditrice non l'Amministrazione contraente, poniamo le Ferrovie dello Stato, bensì l'Amministrazione finanziaria, che è quella, infatti, che chiede la prenotazione a debito, da cui sorge un suo credito nei confronti del contraente con la pubblica Amministrazione. Se il contraente paga con ritardo, deve versare le soprattasse e gli interessi, ma non legali, bensì nella misura del 3 per cento semestrale o 6 per cento annuo.

ZUGNO. Non so se ho capito bene l'ingranaggio, ma a me sembra che la innovazione consista soprattutto nel fatto che tutte le spese, di rogito e così via, così come quelle di imposta di registro devono essere versate alla Tesoreria. In quel momento non è ancora maturato il credito di imposta da parte dell'Ufficio del registro, dato che l'atto, il rogito, sarà stipulato in seguito. Il versamento è fatto perchè, nel momento in cui il funzionario pubblico dovrà effettuare il versamento dell'imposta ne abbia senz'altro la disponibilità

MAZZEI. Chiedo scusa al senatore Zugno se lo interrompo, ma lo faccio perchè non è esatto ciò che egli afferma. Al momento dell'aggiudicazione, il contratto tra il privato e la pubblica Amministrazione è già perfetto, quindi già in quel momento sorge l'obbligazione tributaria, che, in base alla legge di registro, è a carico del contraente privato.

ZUGNO. Entro il termine di 20 giorni.

MAZZEI. I venti giorni sono il termine per la registrazione, ma l'obbligazione

tributaria sorge nel momento in cui avviene l'aggiudicazione, cioè il contratto, cioè il sorgere del credito dell'Amministrazione finanziaria, la quale aspetta che qualcuno vada lì a pagare. Se questo qualcuno non paga in tempo, il privato, cioè il responsabile unico per la legge di registro, dovrà corrispondere anche la soprattassa, penalità e interessi al 3 per cento semestrali, pari al 6 per cento annuali. Tra l'altro, con la nuova formulazione del sesto comma abbassiamo questa misura al 5 per cento e accreditiamo l'interesse ad un'Amministrazione che non ne ha il titolo. Perchè non è che l'Amministrazione paghi l'imposta di registro; se il contraente non versa i soldi, glieli fa prenotare a debito. La disposizione del nuovo sesto comma va benissimo se riferita alle spese generali aumentate del 10 per cento che riguardano l'Amministrazione contraente; non va più bene, invece, se riguarda anche l'imposta di registro, di cui è creditrice un'Amministrazione complementare diversa, per la cui riscossione esiste un sistema particolare con penalità e interessi completamente diversi.

ZUGNO. Mi permetterei di insistere sui due momenti previsti: quello dell'aggiudicazione, a partire dal quale si computa il termine di 5 giorni entro il quale dev'essere effettuato il versamento, e quello della registrazione e, di conseguenza, del credito che nasce a favore dell'Amministrazione finanziaria, cioè dell'Ufficio del registro. In sostanza, debitrice nei confronti dell'Ufficio del registro diventa l'Amministrazione dello Stato in quanto, in base a questa legge, è essa che provvede a farsi anticipare l'importo e che, sulla base dell'importo riscosso al momento della registrazione, ha la possibilità di versare immediatamente l'imposta di registro. Di questi due momenti, il comma in esame prende in considerazione solamente il primo, mentre l'altro continua ad essere disciplinato dalle norme vigenti. Cioè, indipendentemente dal fatto che sia interessato o no lo Stato, le attuali norme sull'imposta di registro restano in vigore, mentre viene diversamente disciplinato da quello che è oggi l'accordo dei rapporti tra l'Amministra-

zione che aggiudica un certo contratto e colui che ne rimane aggiudicatario. Tanto è vero che non si fa mai riferimento a versamenti all'Ufficio del registro.

PATRINI. Io trovo che qui si parla di spese, mentre quanto è dovuto all'Ufficio del registro costituisce una imposta. Quindi mi sembra logico che il riferimento sia fatto alle sole spese generali.

MAZZEI. Sarebbe logico se non facesimo riferimento al comma quarto, laddove si parla sia di spese generali che di spese di registro. Ne consegue che l'interesse legale del 5 per cento viene a gravare anche sulla imposta di registro, mentre i ritardi nel pagamento di tale imposta sono disciplinati da una apposita legge. Noi rischiamo di modificare tale particolare legge.

ZUGNO. In realtà non la modifichiamo perchè la questione che stiamo esaminando riguarda soltanto il rapporto tra Amministrazione aggiudicante e contraente aggiudicatario; tutte le altre norme restano in vigore perchè sono a valle di tale rapporto.

MAZZEI. L'interesse legale viene calcolato su delle somme che sono dovute a qualcuno. Per quanto riguarda l'imposta di registro, l'unica amministrazione che ha i titoli per incamerarla è quella finanziaria la quale, in caso di ritardi nei versamenti delle somme a lei dovute, ha tutta una serie di altre pretese completamente diverse dagli interessi legali.

Questa è la situazione. Come assemblea legislativa possiamo modificarla, ma se non lo facciamo dobbiamo rispettare l'ordinamento vigente.

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo con quanto afferma il senatore Mazzei. Però gli interessi legali di cui parliamo non dovrebbero sostituirsi alle regolamentazioni disposte da altre norme, dovrebbero costituirne soltanto una integrazione. Quando parliamo di spese della pubblica Amministrazione in senso così generico, non parliamo certamen-

te di imposte, le quali non sono certo delle spese. Tutta l'operazione che stiamo esaminando pone l'Amministrazione nei confronti del contraente nella condizione di chi anticipa certe spese. Tanto è vero che è prevista la famosa percentuale di rimborso del 10 per cento. Gli interessi legali dovrebbero costituire una garanzia per l'Amministrazione in stretto riferimento all'operazione compiuta in quel momento, che non deve influire sul rapporto ordinario che si stabilisce con l'Amministrazione finanziaria, rapporto che non viene assolutamente intaccato.

MAZZEI. Ma la pubblica Amministrazione non anticipa la somma occorrente per la registrazione del contratto, si limita a prendere nota di un debito da parte del contraente. Quindi trasmette semplicemente l'atto all'Ufficio del registro. In verità non esiste assolutamente alcuna anticipazione per cui possa sorgere il diritto della Amministrazione a ricevere degli interessi legali.

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se non vi è certezza assoluta da parte della Commissione, non ho alcuna difficoltà a soprassedere ancora per approfondire l'argomento e fugare ogni dubbio.

PRESIDENTE. No, è necessario giungere ad una soluzione poichè non possiamo tenere in sospenso un provvedimento già approvato in sede deliberante.

ZUGNO. Secondo il dettato del primo e del secondo comma, non solo tutte le spese di copia, stampa, carta bollata eccetera, ma anche le spese di registrazione dei contratti sono dovute dal contraente e il tutto viene versato all'Amministrazione dello Stato. Cioè, mentre prima tutto ciò veniva gestito fuori bilancio, ora viene tutto ricondotto nel bilancio. Si accende un debito del contraente, nel momento della stipulazione del contratto, verso l'Amministrazione che lo ha stipulato poichè questa ha anticipato le spese relative.

Inoltre l'articolo 16-ter, con la modifica da apportare per coordinamento con la suddivisione in due commi del primo comma dell'articolo 16-bis, dice: « Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma del precedente articolo è eseguito in contanti dal cassiere per i contratti stipulati dalle Amministrazioni centrali, anche autonome, e dal funzionario delegato per quelli stipulati da uffici periferici, sulla base di ordini di accreditamento emessi a loro favore su apposito capitolo da istituire negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni ed Aziende autonome ». Cioè, in sostanza, debitore di imposta con questa legge si costituisce il funzionario delegato o il cassiere dell'Amministrazione centrale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

M A Z Z E I . Ma no, nella maniera più assoluta. In questo modo introduciamo il principio per cui diviene debitore di una imposta un funzionario dello Stato che con l'imposta stessa non ha niente a che vedere.

Z U G N O . Dobbiamo tenere presente che qui si intende portare entro i confini del bilancio una materia che ne era al di fuori. Non era il contraente che effettuava direttamente il pagamento, ma versava al cassiere o al funzionario dell'Amministrazione anche l'imposta di registro; era il funzionario che poi si recava all'Ufficio del registro e regolava la pendenza. Ora si vuole portare nel bilancio la gestione di questa materia.

M A Z Z E I . Ma fuori bilancio vi erano soltanto le spese di copia, stampa, carta bollata, eccetera, non certo le imposte di registro che sono sempre andate come entrate al bilancio dell'Amministrazione finanziaria. Il funzionario dello Stato poteva essere un tramite di comodo ma normalmente era l'appaltatore che si recava all'Ufficio del registro, presso il quale l'Amministrazione appaltante aveva mandato il contratto, e regolava il pagamento della relativa imposta.

Z U G N O . Io non so se colui che è tenuto al pagamento dell'imposta resti comunque debitore, poichè con questo provvedimento tutto il dovuto, compresa l'imposta di registro viene versato allo Stato, il quale poi tramite i suoi cassieri o funzionari deve corrispondere l'imposta a chi di dovere. Questa è la realtà delle cose che abbiamo già approvato. Quindi ci troviamo di fronte a due momenti distinti. In caso di mancato pagamento dell'imposta da parte del contraente scatta l'interesse del 5 per cento nei confronti dell'Amministrazione appaltante, salvo restando il debito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, la quale si può avvalere dei meccanismi che la legge prevede per rientrare in possesso delle somme dovute con i relativi interessi maggiori.

M A Z Z E I . In tal modo il contraente deve pagare un doppio interesse. A quello già previsto dalla normativa finanziaria per i casi di mancato pagamento dell'imposta di registro si aggiungerebbe un 5 per cento da corrispondere allo Stato per una ragione inesistente. Questo sarebbe lecito e giusto se l'Amministrazione anticipasse una somma maturando così il diritto, in caso di mancata restituzione, al godimento degli interessi legali. Ma questo non si verifica tanto è vero che dal momento in cui il contraente lascia scadere il termine utile per il pagamento dell'imposta di registro, gli decorrono altre penalità che sono già previste dalla normativa vigente.

Se ci fosse una anticipazione da parte dell'Amministrazione contraente, essa stessa avrebbe il dovere di pagare l'imposta di registro: in tal caso potrebbe vantare un credito e quindi pretendere gli interessi legali del 5 per cento. Ma questo non si verifica assolutamente.

Z U G N O . Ma io non dico che con il provvedimento in esame si modifica la posizione del contraente quale debitore di imposta di registro, soltanto che la si regola in modo diverso.

M A Z Z A R R I N O, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Resta il principio enunciato all'inizio: l'imposta di registro segue la sua trafila normale mentre le norme che stiamo esaminando riguardano esclusivamente le altre spese: l'accento all'imposta di registro contenuto nel quarto comma riguarda solo le modalità di versamento.

Sarà bene quindi lasciare immutato il sesto comma, con l'unica modifica della sostituzione della parola « terzo » con l'altra « quarto » comma. L'articolo 16-ter va invece modificato aggiungendo dopo le parole « di cui al primo » le altre: « e secondo comma ».

Z U G N O. Resta però un problema, se con l'approvazione del presente provvedimento le amministrazioni periferiche, sulla base di questo articolo 16-ter, sono tenute a provvedere al pagamento dell'imposta di registro, il debito d'imposta non esiste più da parte del contraente; cioè non c'è più un Ufficio del registro creditore che applica le norme relative all'imposta di registro, ma esiste un debito nei confronti dell'Amministrazione che ha fatto quel contratto; perchè se il pagamento lo attribuiamo nel 16-ter al cassiere e non prevediamo, al tempo stesso, alcune eccezioni...

P R E S I D E N T E. Mi scusi se l'interrompo, senatore Zugno, ma la Commissione ha già approvato questo punto: noi siamo in sede di coordinamento. Eventualmente, se lo riterrà opportuno, sarà la Camera dei deputati a introdurre simile modificazione.

Quindi, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti nuovamente il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con le modificazioni di coordinamento indicate.

(È approvato).

#### Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica » (1875)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica ».

Prego il senatore Patrini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

P A T R I N I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema posto dal presente provvedimento a prima vista parrebbe complesso, ma in effetti è di estrema semplicità ed io cercherò di renderlo ancora più semplice.

Il trattamento erariale sul consumo dell'energia elettrica, regolato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è ora il seguente: per l'energia elettrica ad uso di illuminazione, quattro lire il chilowatt; per usi diversi, lire 0,50, fino a 6.000 chilowatt; 0,40, da 6.000 a 20.000 chilowatt e 0,30 oltre 20.000 chilowatt. La novità introdotta dal presente disegno di legge consiste nell'unificazione dell'aliquota dell'imposta erariale per l'uso di energia elettrica nelle abitazioni. Mentre per la seconda parte non si innova, cioè l'imposta resta sempre di 4 lire al chilowatt, per l'uso di illuminazione. Avendo il decreto del CIP n. 34 del 6 luglio 1974, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1974 ed entrato in vigore il giorno successivo, unificato le tariffe per quanto concerne l'uso di energia elettrica per abitazioni (sia per illuminazione che per altri usi), era evidente che si dovesse unificare anche l'imposta erariale; pertanto l'articolo 15 del citato decreto-legge viene ad essere così modificato: « Per ogni Kwh di energia elettrica impiegata, per qualsiasi applicazione, nelle abitazioni: lire 1,10 ». Alla stessa aliquota è assoggettata l'energia elettrica impiegata per alimentare applicazioni monofasi in locali annessi alle abitazioni e adibiti a studi, uffici, laboratori, quando non si superino complessivamente 10 chilowatt; non esiste, invece, limite per l'energia elettrica necessaria per alimentare gli elettrodomestici.

Come si perviene a questa nuova aliquota dell'1,10? Nella relazione si legge che essa consiste nella media ponderata dalla risultante del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di 4 lire per chilowatt-illumi-

nazione e delle 0,50 lire per chilowatt-usi diversi. Il relatore non ha obiezioni da muovere sulla media ponderata dell'1,10 e quindi sull'invariabilità dell'entrata; la prima constatazione, però, che si può fare è che le famiglie povere — cioè quelle che meno si servono degli elettrodomestici — ricaveranno un indubbio vantaggio da queste nuove disposizioni, almeno in base anche ad alcune informazioni che mi sono premurato di raccogliere personalmente

Con l'articolo 2, tenuto conto della necessità di dare applicazione contemporanea alle nuove tariffe e all'imposta unica, si dispone che le aliquote previste dall'articolo 1 siano applicate dall'11 luglio 1974.

Con l'articolo 3 il Ministro delle finanze è facoltizzato ad autorizzare i fabbricanti che ne facciano richiesta a fare una denuncia annua, salvo il pagamento consuetudinario secondo le rate.

Con l'articolo 4 si stabilisce che la legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il relatore è convinto che il presente provvedimento varrà, soprattutto, ad alleggerire gli oneri dei consumatori, con evidente vantaggio per le famiglie più bisognose.

Concludo auspicando che la Commissione voglia approvare rapidamente il provvedimento che ho avuto l'onore di illustrare agli onorevoli senatori.

**P R E S I D E N T E.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**P A Z I E N Z A.** Signor Presidente, ho delle forti perplessità che la relazione del senatore Patrini, pur nella sua stringatezza, non ha eliminato, anche perchè è diversa la posizione psicologica: cioè il relatore è di maggioranza e quindi ha fiducia nei dati che gli vengono forniti dal Governo; io, facendo parte dell'opposizione, questa fiducia non l'ho. Per abitudine, poi, quando sento parlare di modifiche delle imposte erariali sui consumi dell'energia elettrica, penso che sono soltanto delle modificazioni in aumento, mai in diminuzione. Fra l'altro il relatore si è rifatto ad un criterio di media ponderata

tra le due tariffe, dicendo che questo criterio emerge anche dalla relazione che accompagna il disegno di legge in discussione. Io, forse, ho letto troppo fugacemente la relazione, ma questo riferimento non l'ho trovato; nella relazione si dice soltanto che « nessuna rilevanza ha il provvedimento agli effetti fiscali, tenuto conto che non vi dovrebbero essere variazioni nel gettito del tributo ».

Il che, per quanto concerne la Commissione finanze significa nessuna variazione, nessuna rilevanza del provvedimento, tenuto conto che non vi dovrebbero essere variazioni in diminuzione; non significa però che non vi debbano essere variazioni in aumento, che incidano sulla tariffa.

Ho avuto modo di leggere il bollettino dei resoconti sommari del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro del giugno 1974, che riporta un'indagine sulla produzione dell'energia elettrica in Italia e riporta anche delle tabelle dalle quali appare prevedibile che dal 1980 in poi vi sarà una divaricazione tra la richiesta e la disponibilità di energia elettrica da parte dell'Enel, per cui la potenza disponibile potrà risultare insufficiente e sarà necessario staccare, a turno, le utenze, cosa che in parte sta già avvenendo ed è avvenuta, ad esempio, nello stabilimento dell'Alfa sud.

Ora, in questo documento interessante, che raccomando all'attenzione dei colleghi, affinché prima di approvare il disegno di legge vogliano soffermarsi con più accurata meditazione sui problemi che andiamo a trattare, viene delineata tutta la politica energetica con riferimento alle fonti primarie, energia elettrica, idroelettrica, termica, geotermica, nucleare e alle difficoltà per la localizzazione e costruzione degli impianti. Inoltre, vi sono riportate tabelle che riguardano proprio il problema tariffario, l'incidenza del costo su ogni chilowattora e del costo del personale che è passato dal 4,95 per cento del 1963, al 7,07 per cento nel 1973.

Per concludere, vorrei dei chiarimenti dal Governo, il quale dovrebbe renderci edotti sui criteri della media ponderata, se veramente si tratta di una media ponderata, come afferma il relatore; vorrei anche sapere,

in media, quanti chilowattora si pagavano in passato lire 0,50 e quanti lire 4, in modo da poter vedere se la misura unica di lire 1,10 è congrua o se non si risolve in un ulteriore aumento del costo dell'energia elettrica. Inoltre, chiedo chiarimenti, alla luce dell'inchiesta fatta dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sulle numerose utenze industriali che, come è detto nella relazione, vengono a pagare costi infinitamente minori di quelli che pagano tutti gli utenti. Vorrei anche sapere qual è l'incidenza erariale dell'imposta di fabbricazione su queste utenze e quindi come, nel quadro complessivo economico dell'Enel, possa incidere l'aumento di aliquote non accompagnato da aumento tariffario. Infine, vorrei sapere come tutto questo si inquadra nella politica generale dell'energia, con particolare riferimento all'energia elettrica. Dopo che ci saranno stati forniti questi dati, saremo in grado di vagliare se effettivamente si tratta soltanto di un aggiustamento tariffario ponderale o se piuttosto il nostro relatore è eccessivamente fiducioso nei dati forniti dal Governo.

A S S I R E L L I . Ritengo che il provvedimento agli effetti del costo dell'energia sia irrilevante, in quanto indipendentemente dal fatto che la nuova aliquota rappresenti o meno la media ponderale delle due precedenti, risulta di immediata evidenza che, mentre per l'illuminazione l'incidenza fiscale passa da lire 4 a lire 1,10, per gli elettrodomestici passa da lire 0,50 a lire 1,10 e che, quindi, la differenza è di 60 centesimi in più per l'energia elettrodomestica e di 3 lire in meno per l'illuminazione. Dunque, la differenza tariffaria del tributo per ogni chilowattora, come ho sopra rilevato, comporta una prima osservazione e cioè che nelle famiglie meno abbienti vi sarà certamente un risparmio, mentre nelle famiglie più abbienti si stabilirà un costo medio tra i due usi. Ripeto, la parte relativa all'incidenza fiscale è irrilevante agli effetti del costo finale dell'energia; quindi, a mio avviso, oggi o parliamo solo della parte tariffaria o discutiamo tutto il problema del costo della energia, che però non mi pare possa rien-

trare nell'argomento odierno; quando lo affronteremo, allora potremo discutere delle medie ponderali, vedere quanti sono gli utenti che arrivano ad « x » chilowatt di consumo, quanti quelli che si mantengono al di sotto e quanti quelli che lo superano e si potrà vedere l'incidenza finale sulla rivalutazione delle spese. Ma oggi l'argomento trattato non è rilevante e, come ho già detto, se avrà un rilievo sarà a favore delle famiglie meno abbienti.

M A R A N G O N I . Signor Presidente, devo dire con molta franchezza che non sono d'accordo con il relatore quando afferma che non vi saranno conseguenze sul piano tariffario e che quindi il provvedimento è di poco conto. Se ben ricordo, con il provvedimento n. 34 del 6 luglio 1974, il Comitato interministeriale prezzi modificò la disciplina dei prezzi dell'energia elettrica riguardante gli impianti di illuminazione nelle abitazioni; difatti, mentre in precedenza esistevano due tariffe per uso di illuminazione e per usi diversi dall'illuminazione, il CIP introdusse per le abitazioni un'unica tariffa per tutti i consumi di energia elettrica. Conseguentemente, il Ministero delle finanze ha presentato il disegno di legge al nostro esame, che prevede una modifica del regime dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica, attualmente regolato dalla legge n. 1089, che stabilisce per gli usi di illuminazione un'imposta di lire 4 e per gli usi diversi dall'illuminazione un'imposta di lire 0,50. A queste due aliquote, con il disegno di legge in esame si propone di sostituire un'unica aliquota di imposta erariale per qualsiasi applicazione nella misura di lire 1,10 per chilowatt. E qui, onorevoli colleghi, sorge la prima domanda: che percentuale rappresenta il consumo dell'energia elettrica per gli usi di illuminazione e che percentuale per gli usi diversi? La questione è tutta qui; nella relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame si afferma che il provvedimento non ha rilevanza agli effetti fiscali, in quanto non vi dovrebbero essere variazioni nel gettito tributario, ma si tratta di un'affermazione dubitativa che non dà garanzie certe all'utente. Per que-



sto mi permetto di ricordare in proposito che anche quando il CIP adottò il provvedimento n. 34 si disse che per le spese del consumo ad uso illuminazione e ad altri usi le famiglie avrebbero avuto una diminuzione, ma poi quando giunsero le bollette si constatò il contrario. Quindi, in considerazione del sensibile appesantimento tariffario che è già intervenuto e che si è fatto sentire soprattutto sui ceti meno abbienti, chiedo che il Governo spieghi il metodo adottato per determinare l'aliquota unica di lire 1,10 per chilowattora. Se avremo l'assicurazione che il costo non supererà quello delle aliquote differenziate, trarremo le nostre conclusioni.

Il secondo aspetto del disegno di legge riguarda l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni monofase in locali annessi all'applicazione e adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purchè la fornitura sia effettuata con unico punto di consegna, monofase, per l'abitazione e i locali annessi e non superiori, complessivamente, a 10 chilowatt. Per coloro che si trovano in queste condizioni vale l'aliquota unica di lire 1,10 per ogni chilowattora come per i precedenti. Onorevoli colleghi, i limiti di 10 chilowattora e di un unico punto di consegna monofase mi sembrano molto restrittivi: si rischia di sollevare un polverone, mentre in realtà non concediamo nulla. Poichè non sono un tecnico della materia, chiedo che il rappresentante del Governo ci spieghi che cosa significa, in pratica, la nuova disposizione e ci dica qual è, in termini di costi, la differenza tra le attuali due aliquote e l'aliquota unica di 1,10 lire il chilowattora che viene ora proposta.

In terzo luogo il disegno di legge, per i locali e luoghi diversi dalle abitazioni, propone il mantenimento di separate tariffe per gli impieghi di illuminazione e per quelli diversi dalla illuminazione: cioè, per l'illuminazione propone lire 4 per ogni chilowattora e per gli usi diversi dall'illuminazione lire 0,50 fino a 6.000 chilowattora di consumo nel mese, lire 0,40 per l'ulteriore consumo mensile fino a un massimo di 20.000 chilowattora e lire 0,30 per l'eventuale ulte-

riore consumo mensile oltre i 20.000 chilowattora.

Infine, il provvedimento al nostro esame prevede, per una serie di casi in cui non ricorrano le condizioni relative ai locali annessi alle abitazioni ma adibiti a studi, uffici, laboratori e così via, l'applicazione delle stesse aliquote stabilite per gli usi diversi dalla illuminazione.

Signor Presidente, ho voluto seguire fedelmente l'impostazione del provvedimento al nostro esame non certamente per sostituirmi al relatore, ma per giungere alla conclusione che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge di mero adeguamento al provvedimento n. 34 del 1974 adottato dal CIP; invece, mi pare che noi dovremmo preoccuparci delle conseguenze negative che sia il provvedimento CIP sul costo dell'energia elettrica sia questo, riguardante l'imposta erariale, avranno sui piccoli utenti e cioè sui lavoratori italiani. Si tratta, in sostanza, di una applicazione proporzionale fatta alla rovescia, cioè chi meno consuma più paga. Questa è la verità che salta fuori. E ciò, a nostro giudizio, è profondamente sbagliato.

**PATRINI**, *relatore alla Commissione*. Come si fa a sostenere una tesi simile? È un assurdo matematico. La realtà è esattamente il contrario.

**MARANGONI**. Non credo. Difatti, ecco le cifre: l'energia elettrica per usi domestici costa lire 21,30 il chilowattora, quella per usi di forza motrice, industriali, commerciali, agricoli, comunque diversi dall'illuminazione, lire 12,10 fino a 100 chilowattora, da 100 a 500 chilowattora lire 11,70, da 500 a 1.000 lire 11, oltre i 25.000 lire 6,80. Come si vede, chi consuma oltre i 25.000 chilowattora paga un terzo rispetto a chi consuma per usi domestici. Pertanto, con il disegno di legge in esame non si fa altro che aggravare l'ingiustizia che esiste nel costo dell'energia elettrica attraverso la modifica delle imposte erariali: si unifica a lire 1,10 il chilowattora l'aliquota per usi di abitazione, mentre per i grossi consumi si mantiene la distinzione tra illuminazione e altre

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (26 febbraio 1975)

applicazioni. Ingiustizia ancora più evidente se si tiene conto che i consumi familiari per l'alimentazione di elettrodomestici rappresentano l'80 per cento del totale.

Per queste considerazioni, onorevole Presidente e onorevole rappresentante del Governo, la mia parte politica sostiene la necessità di invertire la sostanza della proposta, cioè di far pagare di più a chi consuma di più. Comprendiamo che si tratta di una grossa questione di principio e di sostanza, che va certamente al di là del disegno di legge in esame. Però ritenamo che sia possibile abbassare l'aliquota di lire 1,10 il chilowattora almeno per una certa fascia di consumi più bassi, posto che si voglia insistere sulla aliquota unica, in modo da non aggravare ulteriormente i costi per le famiglie meno abbienti e per i lavoratori.

Signor Presidente, dopo queste osservazioni fatte a nome del Gruppo comunista dichiaro che regoleremo il nostro atteggiamento in base alle risposte che il rappresentante del Governo darà a queste nostre proposte. È evidente, comunque, che se la risposta non sarà tale da modificare la sostanza del disegno di legge, noi voteremo contro.

**PRESIDENTE.** A questo punto, poichè nessun altro chiede di parlare, dovrei dichiarare chiusa la discussione generale e dare la parola per la replica al relatore e al rappresentante del Governo. Il sottosegretario Cerami, tuttavia, mi ha espresso l'intenzione di voler approfondire alcuni aspetti del problema in modo da poter fornire adeguate risposte ai quesiti che gli sono stati posti, risposte da dare nella prossima seduta. Ritengo pertanto opportuno sospendere la discussione, non prima di aver consentito al relatore Patrini di replicare alle critiche che il senatore Marangoni gli ha mosso.

**PATRINI, relatore alla Commissione.** Non credo che sia stata mossa alcuna critica nei miei confronti; mi è sembrato piuttosto di avvertire, nell'intervento del collega Marangoni, un sostanziale dissenso su tutta l'impostazione della politica tariffaria

dell'Enel: ma si tratta di una problematica che, a stretto rigor di logica, non è di competenza della nostra Commissione bensì di quella dell'industria.

**BORSARI.** Anche se le tariffe elettriche non sono di nostra competenza, qualche accenno alla inopportunità di certi criteri non mi sembra fuori luogo, se non altro per avviare lo studio del problema.

**PATRINI, relatore alla Commissione.** Nello svolgere la relazione, ho rispettato — e l'ho premesso — la necessità di concisione, dovendo ad un certo punto essere pronti a rispondere ad impegni d'Assemblea, per cui ho concentrato l'attenzione sull'unico punto focale del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Della qual cosa le ho dato atto.

**PATRINI, relatore alla Commissione.** Per quanto riguarda la media ponderale e l'espressione di « assurdo matematico » usata interrompendo il senatore Marangoni, è fuori di dubbio che le cose stanno nei termini da me illustrati. D'altro canto, la conferma viene da un appunto che ho qui e che mi è stato fornito dall'Enel in cui tra l'altro è detto: « In conformità col nuovo trattamento tariffario è pacifico che dalla stessa data occorre fare uso di una aliquota unica ».

Mi sono attenuto ad illustrare il significato e l'opportunità di questa unificazione, senza addentrarmi nel merito dei costi introdotti con il provvedimento CIP n. 34 del 1974. E, sempre sull'unica questione di interesse per la nostra Commissione, ho aggiunto, desumendo ancora dall'appunto dell'Enel: « Tariffa unica il cui gettito corrisponderà esattamente a quello derivante dalle due aliquote predette », cioè di lire 4 per chilowattora per usi di illuminazione e di lire 0,50 il chilowattora per usi diversi dall'illuminazione, ma entrambi riferiti solo alle abitazioni private.

Ho interpellato l'Enel su cosa significasse questa affermazione e mi è stato risposto che sta ad indicare una media ponderata tra l'aliquota di imposta di lire 4 prevista per

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (26 febbraio 1975)

l'energia elettrica impiegata per l'illuminazione in luoghi e locali diversi dalle abitazioni e l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 1.

P A Z I E N Z A . Sarebbe bene che tali dati fossero sostenuti da elementi dimostrativi di una certa consistenza e non soltanto da parole.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* Un dato incontestabile è che il provvedimento va certamente a favore dei lavoratori più poveri, delle famiglie più povere che abitano nelle zone economicamente meno fortunate e che non hanno la possibilità di fare grande uso di elettrodomestici.

P A Z I E N Z A . Io credo di interpretare l'opinione di molti colleghi affermando che ormai ben pochi sono coloro che non posseggono elettrodomestici; quindi questa distinzione mi sembra poco valida.

P A T R I N I , *relatore alla Commissione.* Per esperienza diretta posso garantire che esistono ancora zone d'Italia dove gli elettrodomestici costituiscono un lusso riservato a pochi. Comunque, è fuori di dubbio che l'aliquota di lire 1,10 per ogni chilowattora è applicata ai consumi complessivi non superiori ai 10 chilowattora. Però in uno stesso centro abbiamo famiglie che consumano pochissimo per l'illuminazione e molto di più per far funzionare gli elettrodomestici; e famiglie dove magari gli elettrodome-

stici non esistono e si ha un maggior consumo di energia elettrica per l'illuminazione. Non è giusto che tali famiglie siano tassate nello stesso modo.

P R E S I D E N T E . Mi pare che a questo punto, se non si fanno osservazioni, potremmo chiudere la discussione generale e rimandare l'esame dell'articolato alla prossima seduta, dopo che il rappresentante del Governo avrà fornito i chiarimenti che gli sono stati richiesti.

B O R S A R I . Credo che non sia proprio il caso di chiudere la discussione generale anche perchè le stesse dichiarazioni che farà il rappresentante del Governo potrebbero dare luogo all'esigenza di una ulteriore discussione. Noi siamo ancora in una fase informativa e gli elementi che abbiamo chiesto hanno una importanza non trascurabile.

P R E S I D E N T E . Non avendo altri chiesto di intervenire, ritenevo fosse logico chiudere la discussione generale. Ma di fronte a una precisa richiesta, se non si fanno altre osservazioni, rinviemo il seguito della discussione generale del provvedimento alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 12,45.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
Dott. GIULIO GRAZIANI